Studio BBM Associati

DMZ AGGIORNA N. 120 DEL 24/06/2021

N. 120 | 23 Giugno 2021 | Fiscalità e pianificazione

DECRETO SOSTEGNI BIS

CREDITO IMPOSTE PER I SETTORI

TESSILE E MODA

Il Decreto Sostegni Bis ha reso operativo il credito d'imposta per i settori tessile e moda previsto dal Decreto Rilancio.

Il credito d'imposta è riconosciuto a favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa e operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria** (settore tessile, moda e accessori).

I criteri per la corretta individuazione dei settori economici dei soggetti beneficiari verranno stabiliti con **decreto del Mise**.

Le imprese beneficiarie devono aver registrato, nei periodi d'imposta di applicazione dell'agevolazione, un **incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei tre periodi d'imposta precedenti** a "*quello di spettanza del beneficio*".

Intensità della misura

Il credito d'imposta è pari al 30% del valore dell'eccedenza delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente.

Il metodo e i criteri di valorizzazione delle rimanenze finali del periodo agevolabile devono soddisfare il **principio di omogeneità** con quelli utilizzati nel triennio rilevante ai fini della media.

È previsto **l'obbligo di certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino** da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione **per le sole** "*imprese non soggette a revisione legale dei conti* **e prive di collegio sindacale**".

La fruizione del credito d'imposta è subordinata all'**invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.**

Modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, del rispetto dei limiti di spesa e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura verranno definite in un **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.**

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo d'imposta successivo a quello "**di** maturazione".

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/dmz-aggiorna-n-120-del-24-06-2021/